

XIX legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1048

Delega al Governo in materia di
florovivaismo

marzo 2024
n. 249



servizio studi del Senato

Ufficio ricerche nei settori delle
attività produttive e agricoltura



SERVIZIO STUDI
Ufficio ricerche nei settori delle attività
produttive e agricoltura
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

ANALISI DI SETTORE.....	5
IL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE (ATTO SENATO N. 1048).....	7
<i>Sintesi.....</i>	<i>7</i>
<i>Oggetto e finalità della delega</i>	<i>7</i>
<i>Principi e i criteri direttivi</i>	<i>7</i>
<i>Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi</i>	<i>12</i>
<i>Disposizioni finanziarie.....</i>	<i>12</i>
<i>Clausola di salvaguardia</i>	<i>13</i>

ANALISI DI SETTORE

Il “**florovivaismo**” può essere definito come l’attività professionale di produzione e commercializzazione di fiori recisi e di piante in un complesso di serre e vivai. Rappresenta **un settore dell’attività agricola** indirizzato alla **produzione di prodotti vegetali ornamentali e di materiale di propagazione** non solo ornamentale, ma anche orticolo, frutticolo e boschivo. Comprende, pertanto, la produzione di numerosi prodotti molto diversi, accomunati dal carattere comune della “**non commestibilità**”: anche le stesse piantine da ortaggio, da frutta, che vengono incluse in tale settore, non hanno, infatti, una diretta destinazione alimentare, ma costituiscono il materiale di base necessario per la successiva produzione di prodotti commestibili.

Le norme quadro europee applicabili al settore sono recate dal [Regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), che disciplina l’**organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli**.

Secondo i dati riportati nell’[Annuario](#) dell’Agricoltura italiana del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea), nel 2022 il **valore della produzione del settore florovivaistico in Italia**, in base alle stime dell’ISTAT, è risultato pari a circa **3,2 miliardi di euro** (+11,4% rispetto all’anno precedente), di cui 1.462 milioni di euro per fiori e piante in vaso e 1.678 milioni per i vivai. Secondo i dati Eurostat, nel 2022 il valore complessivo della produzione europea, compresi i bulbi e le piante da vivaio, ha superato 19,5 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le **specificità regionali**, dall’Annuario del Crea risulta che i principali produttori si trovano in **Liguria**, che ha anche il primato delle aziende che coltivano fiori in piena aria; **Toscana, Lombardia e Sicilia**, dove sono presenti le principali attività vivaistiche ornamentali arbustive e forestali e **Campania**, dove le aziende sono specializzate soprattutto nella coltivazione di fiori in coltura protetta. Secondo l’ultimo Censimento dell’agricoltura, il florovivaismo conta **17.000 aziende** e oltre **45.000 ettari di terreno coltivato**.

Il nostro Paese conferma il ruolo di esportatore netto dei prodotti del florovivaismo. Le **esportazioni** nel 2022 sono state pari a 1.243 milioni di euro mentre le importazioni sono state pari a 893 milioni di euro, entrambe in crescita rispetto all’anno precedente. Tra i prodotti considerati “*Made in Italy*”, cioè quei prodotti a saldo stabilmente positivo o che notoriamente richiamano il nostro Paese dal punto di vista dell’immagine, figurano anche i prodotti del florovivaismo che, con un valore di **982 milioni di euro, concorrono ai 5.402 milioni di euro esportati dal *Made in Italy* agricolo**.

L’importanza del settore florovivaistico deriva anche dalla circostanza che esso **contribuisce ad attenuare le problematiche climatiche e ambientali**, grazie alla forestazione urbana e ai benefici economici e salutistici che ne derivano. In tal senso si sono orientati anche le più recenti misure di carattere legislativo che hanno interessato il settore. Tra queste, si ricorda il decreto 19 ottobre 2022 "Intervento

a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche" che ha previsto risorse pari a 25 milioni di euro.

Inoltre il cosiddetto "Bonus verde" di cui all'articolo 1, commi 12-15, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) prorogato fino al 2024, prevede, dal 2018, un recupero della spesa sostenuta del 36 per cento per la **sistemazione di aree verdi private o condominiali**, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Tale misura ha consentito fino ad ora di creare 2,6 milioni di mq di verde nelle città, di piantare 100.000 nuovi alberi e organizzare 5.400 nuovi terrazzi con piante e fiori in abitazioni, uffici e condomini.

Nell'ambito del **Piano complementare al PNRR**, i [Contratti di filiera e di distretto](#) (V bando, vedi D.M. 30/06/2023, che ha approvato la graduatoria dei programmi presentati) promuovono investimenti che hanno obiettivi di sostenibilità ambientale e tra le aziende ammesse al contributo vi sono anche quelle florovivaistiche.

Si ricorda, inoltre, il **Fondo per il rilancio delle attività economiche** di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 4 del 2022, che ha previsto una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022 per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO, tra cui 47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante.

Infine, si menziona il decreto legislativo n. 198 del 2021 che attua la direttiva (UE) 2019/633 in materia di **pratiche commerciali sleali** nei rapporti tra le imprese nella filiera agricola e alimentare che garantisce forme di tutela ai produttori che si trovano spesso in una condizione di debolezza nei rapporti con gli altri attori della filiera a causa della **deperibilità** e della **stagionalità** delle produzioni, prevedendo la possibilità di realizzare un **accordo quadro**, oltre a lasciare una certa flessibilità nelle forniture delle piante, fornendo più garanzie alle parti che si siano accordate a priori sulla quantità della merce (anche in linea di massima), sul prezzo o i criteri di determinazione del prezzo, sui tempi di consegna e sui tempi di pagamento.

IL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE ([ATTO SENATO N. 1048](#))

Sintesi

Il disegno di legge reca la **delega al Governo in materia di florovivaismo**. L'atto, che si compone di 5 articoli, è stato approvato in prima lettura alla Camera ([A.C. 1560](#)) il 27 febbraio 2024 e trasmesso, il successivo 28 febbraio, al Senato.

Oggetto e finalità della delega

L'articolo 1 dell'A.S. 1048 delega al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi, **entro ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore dello stesso disegno di legge, su **proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**, per costituire un **quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica**, secondo i principi e i criteri direttivi definiti dal successivo articolo 2.

Principi e i criteri direttivi

L'**articolo 2**, elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega.

La lettera *a*) del comma 1 fa riferimento alla necessità di disciplinare l'**articolazione della filiera** florovivaistica comprendendo sia le **attività agricole** sia le **attività di supporto alla produzione**, quali quelle di tipo industriale e di servizio.

La lettera *b*) specifica che il Governo è tenuto a **definire l'attività agricola florovivaistica** in coerenza con la definizione di imprenditore agricolo recata dall'articolo [2135 del codice civile](#) e con le disposizioni in materia di imprenditoria agricola recate dal [decreto legislativo n. 99 del 2004](#), nonché a prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore.

La lettera *c*) richiama la necessità di **prevedere un coordinamento nazionale** che fornisca **misure di indirizzo al settore**, anche mediante l'istituzione di un **ufficio per la filiera del florovivaismo**, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività, tenendo conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno delle misure di indirizzo del settore.

La lettera *d*) indica al Governo la necessità di **prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali**, anche avvalendosi della collaborazione degli esperti del tavolo tecnico di settore.

La lettera *e*) prevede l'elaborazione di un **Piano nazionale del settore florovivaistico**, con periodicità **quinquennale**, quale strumento programmatico e strategico che tenga conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche, da **adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde urbano** elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *c*), della legge n. 10 del 2013.

Il citato articolo 3 istituisce presso il MASAF il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che ha il compito, tra l'altro, di proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della medesima legge n. 10 del 2013, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi.

Le successive lettere *f*) e *g*) indicano al Governo la necessità di prevedere che il **Piano nazionale del settore florovivaistico individui**, tra l'altro, **azioni** volte:

- all'aggiornamento normativo,
- alla formazione professionale,
- alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni,
- alla ricerca e alla sperimentazione,
- all'innovazione tecnologica,
- alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica,
- alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità,
- alle certificazioni di processo e di prodotto,
- all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di iniziative di informazione a livello europeo.
- alla comunicazione e la promozione dei prodotti nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche, tenendo in considerazione la peculiarità delle stesse, specificando che deve trattarsi di azioni innovative.

La lettera *h*) prevede la necessità di **predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo**, comprendente la rilevazione della specie e della **quantità** di prodotto coltivato e dei relativi **prezzi**.

La lettera *i*) indica al Governo la necessità di **pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree**, ai fini dell'efficiente

movimentazione e distribuzione dei prodotti della filiera florovivaistica verso gli Stati membri dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati.

Si segnala che al MASAF sono accreditati i seguenti Distretti florovivaistici: Distretto Florovivaistico Alto Lombardo, Distretto Vivaistico Plantaregina, Distretto Floricolo Del Lago Maggiore, Distretto Produttivo Florovivaistico Pugliese, Distretto Florovivaistico Interprovinciale Lucca-Pistoia, Distretto Vivaistico Ornamentale Di Pistoia.

La lettera l) indica al Governo la necessità di prevedere misure per la **riconversione degli impianti serricoli**, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'**incremento della loro efficienza energetica** nonché della loro sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico.

Con riferimento a tale criterio di delega si segnala che l'articolo 11-*bis* del decreto legge n. 17 del 2022 ha previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.

In dettaglio, il comma 1 della citata norma ha stabilito che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 17 del 2022, avrebbero dovuto **predisporre un Piano nazionale per la riconversione del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici**, al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal suo progressivo deterioramento strutturale e favorire la riconversione degli impianti serricoli per il loro efficiente reimpiego. Il Piano, tuttavia, non risulta ancora adottato.

Il comma 2 dell'articolo 11-*bis* descrive le finalità del Piano:

- a) **rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli** ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza;
- b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilità ambientale e l'efficienza agronomica;
- c) favorire l'uso di **energie rinnovabili** per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attività agricole sull'ambiente;
- d) favorire la **trasformazione degli impianti serricoli** da strutture di consumo a **strutture di produzione e di condivisione dell'energia**, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento;
- e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici;
- f) favorire il **recupero delle acque piovane** dai tetti degli impianti serricoli;
- g) favorire gli **investimenti nel settore del fotovoltaico** semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo destinato alle nuove installazioni e al rinnovo e alla manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;
- h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;
- i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas;

l) **incentivare la rottamazione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetustà** e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonché per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;

m) favorire la **manutenzione straordinaria degli impianti serricoli** mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonché il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti climatici;

n) incentivare il **rinnovamento delle coperture** degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee ad incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;

o) favorire il **rinnovamento delle coperture plastiche** degli impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche capacità di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

p) favorire il **rinnovamento degli impianti di controllo ambientale**, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e di illuminazione, attraverso l'impiego di sistemi interattivi con l'operatore e con gli impianti di controllo;

q) incentivare il **rinnovamento degli impianti di coltivazione** mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili;

r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali, per un'ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

Il comma 3 del citato articolo 11-*bis* prevede che il decreto di cui al comma 1 individui le forme e le modalità di raccordo delle finalità indicate nella disposizione con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal PNRR, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare. Con riferimento al PNRR si ricorda che nell'ambito della Missione 2, sono previste risorse nell'ambito della Componente 2, Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito di intervento 1 "Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile", in relazione allo sviluppo dell'agro-voltaico, per circa 1,1miliardi di euro e allo sviluppo del biometano, per 1,923 miliardi di euro.

Il comma 4 prevede che il Piano sia attuato con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera *m*) prevede una **ricognizione dei marchi nazionali esistenti**, al fine di **certificare** il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del MASAF, l'istituzione di un **marchio unico distintivo** che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, previa adozione di disciplinari di qualità e

confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati all'arredo urbano nonché forestali.

La lettera *n*) indica al Governo la necessità di **qualificare come centri per il giardinaggio le imprese agricole** di cui all'articolo 2135 del codice civile **che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo** e che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica.

Le lettere *o*) e *p*) specificano che il Governo è tenuto a:

- **definire**, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, **le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico**, compresi i settori del verde urbano e periurbano nonché i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'ISTAT;

- promuovere l'attivazione di **ulteriori percorsi formativi**, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS *Academy* e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 154 del 2016.

La lettera *q*) indica la necessità di prevedere norme volte a **favorire l'aggregazione tra produttori** semplificando le procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore.

La lettera *r*) prevede la **definizione di specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche**, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.

La lettera *s*) indica al Governo la necessità di **disciplinare**, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003 e dai relativi decreti attuativi, **le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione**, prevedendo che la germinazione e la certificazione degli stessi materiali di moltiplicazione siano realizzate dagli organismi ufficiali competenti e che la successiva coltivazione dei predetti materiali possa essere svolta nei vivai di proprietà privata, allo scopo di sostenere le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro e di forestazione urbana nonché di perseguire gli altri fini d'interesse forestale.

Il decreto legislativo n. 386 del 2003 ha dato attuazione della [direttiva 1999/105/CE](#) relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Con riferimento alla regolamentazione secondaria che ha dato, a sua volta, attuazione alla norma primaria di livello nazionale, si segnala il [D.M. 30 dicembre 2020](#) con il quale è

stata disciplinata l'istituzione del Registro nazionale dei materiali di base di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 386 del 2003.

La lettera *t*) prevede di **includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato**, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale.

La lettera *u*) indica al Governo la necessità **definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale**, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei **comuni di minori dimensioni**.

La lettera *v*), infine, prevede che **le amministrazioni pubbliche possano definire**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica**, con lo scopo di agevolare la produzione di alberature forestali.

Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi

L'articolo 3 del disegno di legge in esame stabilisce che gli **schemi dei decreti legislativi** predisposti dal Governo ai fini dell'esercizio della delega in esame, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 1997, **sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri** delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi **possono essere comunque adottati**. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Il comma 2 riconosce inoltre al Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, la **possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive** dei medesimi decreti legislativi.

Disposizioni finanziarie

L'**articolo 4** prevede che agli **oneri derivanti** dall'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il MASAF, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), pari a 56.240 euro per l'anno 2024 e a 168.720 euro annui a decorrere dall'anno 2025, **si provvede** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi

di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASAF.

Le **ulteriori disposizioni delegate non dovranno determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** e le amministrazioni competenti saranno chiamate a provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere *f*) e *i*) (relativi alla pianificazione nazionale del settore florovivaistico e alla istituzione di piattaforme logistiche per macroaree), determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Clausola di salvaguardia

L'unico comma dell'**articolo 5 prevede la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano**, per effetto della quale le disposizioni della delega in esame e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano **compatibilmente** con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.